



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

DISCIPLINA DEI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO DI MENSA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 24 giugno 2014

INDICE

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Diritto ai buoni pasto
- Art. 3 – Valore e utilizzo dei buoni pasto
- Art. 4 – Erogazione dei buoni pasto
- Art. 5 - Applicazione

Art. 1 – Principi generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

Il Comune di Bordighera, in relazione al proprio assetto organizzativo, assicura al proprio personale il servizio di mensa erogato nella forma dei buoni pasto.

I buoni pasto non possono essere sostituiti da indennità, non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

I dipendenti comunali (a tempo indeterminato, determinato e part-time) hanno diritto ad un buono pasto per ogni giornata lavorata nella quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 2 – Diritto ai buoni pasto

Possono usufruire del buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a mezz'ora.

L'attività lavorativa utile per il buono pasto è quella inerente:

- a) il normale orario di lavoro, formalmente stabilito;
- b) le prestazioni di lavoro straordinario, purché formalmente e preventivamente autorizzate dal dirigente di settore o dal responsabile di posizione organizzativa, con specificazione del lavoro da svolgere in straordinario oltre che del giorno e della fascia oraria cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione dovrà essere tempestivamente trasmessa in copia all'ufficio personale. La prestazione utile per il buono pasto non potrà essere inferiore a due ore consecutive nel pomeriggio. Tale disposizione si applica, per analogia, anche al segretario generale, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa.

Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal servizio personale tramite idonei sistemi di rilevazione.

I buoni pasto non competono al personale in trasferta nei limiti in cui questo ha diritto, ai sensi delle norme in vigore, al rimborso delle spese dei pasti sostenute nell'ambito del trattamento complessivo di trasferta.

Art. 3 – Valore e utilizzo dei buoni pasto

Il valore nominale del buono pasto è fissato in 6,70 euro.

Il buono pasto:

- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale
- il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro
- deve essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati
- è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali di legge per il dipendente e per l'ente.

Art. 4 – Erogazione dei buoni pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro i primi venti giorni del mese successivo a quello di riferimento.

I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del servizio personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento controllati tramite le timbrature effettuate.

I buoni pasto vengono consegnati ai dipendenti aventi diritto direttamente o per il tramite dell'ufficio di appartenenza.

Art. 5 - Applicazione

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nella presente disciplina decorre dal primo giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina è abrogata qualsiasi disposizione comunale inerente lo stesso oggetto.